

# TITOLI ESTERI ACQUISITI PER SUCCESSIONE – VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI CAPITAL GAIN

## Risoluzione Agenzia Entrate n. 675/2021

- ✓ L'Agenzia Entrate, con la risoluzione in esame, fornisce chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'art. 68, comma 6, del D.P.R. 917/1986 (TUIR). In particolare, la fattispecie sottoposta all'esame dell'AE riguarda il corretto trattamento fiscale da applicarsi ai fini della determinazione delle plusvalenze («capital gain») derivanti dalla cessione di titoli esteri (azionari e obbligazionari) pervenuti al cedente per successione da un *de cuius* non residente in Italia.
- ✓ L'art. 68, comma 6, del TUIR stabilisce che tali plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente e prevede inoltre che, nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito/dichiarato agli effetti dell'imposta di successione nonché, per i titoli «esenti» da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione.
- ✓ Nel caso di specie formerebbero oggetto di cessione azioni e obbligazioni emesse da società con sede legale, amministrativa e oggetto principale fuori dall'Italia, tutte depositate all'estero, e pervenute al cedente in assenza del presupposto applicativo dell'imposta di successione per carenza del requisito di territorialità ex art. 2, comma 2, D. Lgs 346/90, trattandosi di «titoli esteri» e provenienti da un *de cuius* non residente in Italia alla data di apertura della successione.
- ✓ L'AE chiarisce al riguardo che il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione dei capital gain non può essere assunto nel valore normale dei titoli alla data di apertura della successione ma va determinato nel costo sostenuto dal *de cuius*, non potendosi applicare il disposto dell'art. 68, comma 6, del TUIR; ciò a motivo del fatto che la mancata tassazione dei titoli esteri in sede successoria «per mancanza del requisito di territorialità» non costituisce in senso tecnico una «causa di esenzione» dal tributo successorio tale dunque da poterne legittimare l'assunzione del valore normale alla data di apertura della successione quale valore di carico dei titoli per tale via acquisiti né potendosi assumere alcun altro valore definito/dichiarato ai fini successori.

